

ALLEGATO A

Linee di indirizzo per l'attività libero professionale intramuraria

Introduzione

Alla luce della legge 120 del 3 agosto 2007 si ritiene opportuno fornire alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale una serie di indicazioni in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della legge citata, per consentire loro di assumere il pieno governo della libera professione intramuraria.

1) Attività libero professionale intramuraria

Le aziende ed enti del S.S.R. devono gestire, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 49 della legge regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 e dell'art. 1 comma 4 della legge n. 120 del 3/8/2007, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

- a)* affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
- b)* garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende ed enti del S.S.R. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera *c)*;
- c)* determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
- d)* monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
- e)* prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza;
- f)* adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui all'art. 1 comma 4 della legge 120/2007 fermo restando il termine del 31 gennaio 2009;
- g)* progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.

In particolare, al fine della applicazione delle disposizioni di cui al punto 1 lettere a) b) e c) da parte delle singole aziende ed enti del S.S.R., è fatto obbligo alle stesse, qualora non fosse possibile avvalersi di un integrato sistema informativo, di assumere le necessarie determinazioni in merito, con particolare riferimento alla verifica dei volumi di attività libero-professionale intramuraria.

La Regione Liguria, al fine dell'attuazione di quanto sopra previsto eserciterà uno specifico monitoraggio in merito alle determinazioni assunte dalle singole aziende ed enti del S.S.R.

2) Piano aziendale

Ogni azienda sanitaria ed ente del S.S.R. deve predisporre un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria.

- Per volumi riguardanti l'attività ambulatoriale si intendono le prestazioni effettuate per pazienti in regime di assistenza specialistica ambulatoriale (esterni) e le prestazioni effettuate per pazienti degenti presso altre Strutture delle aziende ed enti del S.S.R. Nella valutazione del volume le prestazioni vengono indicativamente suddivise in due tipologie: visite, compresi consulenze e consulti (anche presso il domicilio dell'assistito); prestazioni strumentali. In quest'ultimo caso le prestazioni strumentali vengono aggregate per tipologie simili.
- Per volumi riguardanti l'attività di ricovero si intendono sia il numero di ricoveri in regime ordinario che di assistenza a ciclo diurno.

Le medesime aziende ed enti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, della Commissione paritetica dei sanitari. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

I piani sono presentati alla Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 3 agosto 2007 e successivamente, a regime, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La Regione Liguria approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla Regione Liguria. Subito dopo l'approvazione, la Regione Liguria trasmette il piano al Ministero della salute. Decorso sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.

3) Poteri sostitutivi e determinazioni per inadempienze

La Regione Liguria, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni delle presenti linee di indirizzo, può esercitare il necessario potere sostitutivo, nonché può disporre, nell'ipotesi di grave inadempienza la destituzione dei direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, la Regione Liguria provvederà a richiedere a questi ultimi la loro destituzione.

4) Regolamento aziendale della libera professione

In attuazione dell'art. 49 comma 3 della legge regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 le aziende ed enti del S.S.R., avvalendosi del Collegio di direzione, devono elaborare un atto regolamentare di disciplina della libera professione intramuraria in coerenza con il piano aziendale di cui al punto 2) delle presenti linee di indirizzo. Tale atto regolamentare dovrà contenere fra l'altro i seguenti principali elementi:

- le strutture idonee e gli spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;
- le modalità di esercizio dell'attività libero professionale;
- le modalità di presentazione delle istanze e delle relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività libero professionale;
- le modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari e prestazioni occasionali;
- i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;
- le modalità di prenotazione e di riscossione;
- i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale;
- disciplina delle incompatibilità ;
- le responsabilità professionali e la correlata copertura assicurativa;
- criteri di gestione del fondo di perequazione (retribuzione di risultato);
- il personale di supporto.

A tal fine viene allegato lo schema tipo generale di regolamento transitorio che fornisce le linee di indirizzo per la disciplina della materia in ogni singola azienda e ente del S.S.R.

5) Collegio di direzione.

In attuazione dell'art. 21 comma 2 lettera d) della legge regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 il Collegio di direzione, o qualora esso non sia costituito, la Commissione paritetica dei sanitari, indica soluzioni organizzative per l'attuazione delle attività libero professionali intramurarie, esprime i pareri di cui all'art. 1 comma 4 e comma 5 della legge n. 120 del 3 agosto 2007 ed ai sensi dell'art. 1 comma 11 della predetta legge dirime le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto di quanto disciplinato dal CCNL della dirigenza medica e di quella sanitaria.

6) Commissione aziendale per la verifica della corretta attuazione dell'attività libero professionale intramuraria.

L'attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della libera professione intramuraria è demandata ad una Commissione paritetica che è presente in ogni azienda ed ente del S.S.R. che ha funzioni di monitoraggio dell'attività e in particolare:

- a) promozione e vigilanza sull'andamento dell'attività libero professionale intramuraria; verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e i volumi della libera professione che non debbono superare, globalmente considerati, quelli previsti dalla normativa vigente;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Laura Traverso)

07/12/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

- b) chiarimento di eventuali dubbi circa l'interpretazione del regolamento aziendale;
- c) formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed, in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell'attività.

La commissione è formata in modo paritetico in ogni azienda ed ente del S.S.R. da:

- quattro componenti designati dal Direttore Generale;
- tre rappresentanti sindacali, uno per ciascuna delle seguenti aree: dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, designati congiuntamente dalle OO.SS.;
- un rappresentante sindacale del personale del comparto designato congiuntamente dalle OO.SS.

La Commissione si riunisce di norma con cadenza trimestrale e deve essere convocata altresì qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.

7) Osservatorio regionale

Al fine di verificare la corretta attuazione delle presenti linee guida viene istituita una Commissione mista regionale presieduta dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali o suo delegato e composta da un rappresentante di ciascuna azienda ed ente del S.S.R. e da un rappresentante per ogni sigla sindacale ammessa alla contrattazione aziendale dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria .

La Commissione si riunisce di norma con cadenza semestrale e deve essere altresì convocata qualora almeno dieci componenti ne facciano richiesta.

8) Monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale in riferimento al corretto rapporto con i tempi medi delle prestazioni rese in regime di libera professionale intramuraria

Al fine di attuare quanto già previsto dall'art. 1 lettera g) delle presenti linee di indirizzo la Regione Liguria effettua uno specifico monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale in relazione ai tempi di erogazione delle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria sulla base di una documentata relazione trimestrale trasmessa da ogni singola azienda alla Regione Liguria.

9) Norme transitorie

Ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge 120/2007, per il periodo necessario al completamento degli interventi strutturali necessari, le aziende ed enti del S.S.R. sono autorizzati ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, comunque non oltre il termine del 31/1/2009, mediante le convenzioni di cui all'art. 1 comma 4 primo periodo della legge 120/07 e mediante il mantenimento della libera professione intramuraria allargata.

10) Attività libero-professionale intramuraria esterna

Ai sensi dell'art. 49 - comma 3 - lett. f punto 2 - della L.R. 7/12/2006 n. 41 l'attività svolta in ambito extra regionale può essere esercitata secondo gli accordi sottoscritti tra le Regioni.

Resta fermo che per i pazienti residenti in Liguria , l'attività in regime libero-professionale, deve essere comunque effettuata all'interno del territorio ligure.

Le presenti linee di indirizzo hanno validità fino al 31/01/2009 salvo diverse anticipate modifiche normative.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Laura Traverso)

07/12/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

ALLEGATO B

**SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO TRANSITORIO PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE INTRAMURARIA NELLE AZIENDE ED ENTI DEL S.S.R.**

Indice

- Art. 1** Ambito Applicativo
- Art. 2** Obiettivi e criteri operativi generali
- Art. 3** Strutture idonee e spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
- Art. 4** Modalità di prenotazione/riscossione
- Art. 5** Limiti e condizioni
- Art. 6** Modalità di presentazione delle istanze e delle relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività l.p.
- Art. 7** Criteri e modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale
- Art. 8** Verifiche e monitoraggio organizzativo
- Art. 9** Tipologie di attività libero-professionali
- Art. 10** Criteri per la determinazione delle tariffe
- Art. 11** Modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari e prestazioni occasionali
- Art. 12** Personale di supporto
- Art. 13** Responsabilità professionale e correlata copertura assicurativa
- Art. 14** Criteri di gestione del fondo di perequazione (retribuzione di risultato)
- Art. 15** Sospensione dell'attività l.p.
- Art. 16** Modalità di esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e veterinari del dipartimento di prevenzione
- Art. 17** Altre forme di attività libero-professionali intramurarie
- Art. 18** Norma finale

**Articolo 1
Ambito applicativo**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle Aziende ed Enti del S.S.R., l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria di cui al D.M.S. 28/02/1997 e successive integrazioni, come da ultimo modificato dalla L.3.8.2007 n°120 e dalla LR 7.12.2006 n°41, nonché l'esercizio delle attività consulenziali contemplate nell'art. 5 del D.M.S. 31/07/1997 e dalla vigente normativa contrattualistica e connesse con l'attività libero-professionale intramuraria in quanto riservate ai Dirigenti optanti per quest'ultima.
2. Ai fini del presente regolamento, per attività libero-professionale intramuraria s'intende l'attività sanitaria esercitata da parte dei Dirigenti medici e del restante personale della

dirigenza sanitaria nell'ambito o per conto dell'Azienda ed Ente del S.S.R., individualmente o in équipe, sia in regime ambulatoriale che degenziale.

Articolo 2

Obiettivi e criteri operativi generali

1. L'attività libero-professionale è strumento di qualificazione e promozione dell'immagine dell'Azienda ed Ente del S.S.R.
2. L'Azienda ed Ente favoriscono lo svolgimento dell'attività professionale interna, riservandosi di armonizzare forme organizzative e spazi disponibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3

Strutture idonee e spazi separati e distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria

1. Per quanto attiene agli spazi destinati ad attività clinica e diagnostica, le Aziende e gli Enti del S.S.R., possono, stanti i contenuti di cui al comma 9 dell'art. 1 della Legge n.120/2007, utilizzare gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale, garantendo, sempre nel rispetto del citato articolo, la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione. Qualora gli spazi istituzionali non siano sufficienti a garantire il volume di attività necessario per l'espletamento dell'esercizio della libera professione intramoenia del personale dirigente medico/sanitario, le Aziende e gli Enti del S.S.R. possono, fino a che non troverà piena applicazione la disciplina regionale di attuazione della Legge n. 120/2007, autorizzare l'esercizio di detta attività, oltre che alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 1 – comma 4 – della citata Legge, come segue:

- a) nella sede (studio professionale privato) o nelle sedi indicate (in numero non superiore a quello attuale) dal dirigente in occasione della presentazione di istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, presso la/e quale/i intende esercitare la propria attività;
 - b) in strutture sanitarie pubbliche, appositamente convenzionate attraverso deliberazione del Direttore Generale;
 - c) in strutture private non convenzionate/contrattualizzate, attraverso stipula di relativo contratto disposto con deliberazione del Direttore Generale.
2. Per quanto concerne l'attività in regime degenziale, gli spazi da garantire per l'attività libero professionale intramoenia, se non ancora fruibili ovvero se insufficienti a garantire il volume di attività del personale dirigente medico/sanitario, possono essere reperiti, oltre che con le modalità di cui all'art. 1 – comma 4 – della Legge n. 120/2007, spazi alternativi come segue:
- in strutture sanitarie pubbliche, appositamente convenzionate attraverso deliberazione del Direttore Generale;
 - in strutture private non convenzionate/contrattualizzate, attraverso la stipula di relativo contratto disposto con deliberazione del Direttore Generale.

Articolo 4

Modalità di prenotazione/riscossione

1. Nel rispetto della disciplina di cui all'art. 1 comma 4 lettere a) e b) della legge 120/2007 le Aziende ed Enti del S.S.R. sono tenute a garantire che la prenotazione/riscossione delle prestazioni effettuate presso spazi propri avvenga esclusivamente attraverso personale proprio.
2. Nel caso in cui le Aziende/Enti del S.S.R. stipulino convenzioni/contratti con le strutture di cui al precedente articolo 3, all'interno del testo convenzionale/contrattuale, le stesse dovranno inserire clausole di salvaguardia tali da garantire che la prenotazione/riscossione, effettuata da personale di dette strutture, avvenga in modo tale da garantire sempre comunque la possibilità in capo all'Azienda/Ente di verificarne la regolare esecuzione anche mediante accessi ispettivi.
3. Le disposizioni di cui al punto 2) devono essere rispettate anche per quanto attiene le modalità di prenotazione/riscossione presso lo/gli studio/i di cui all'articolo che precede.
4. Sarà compito dell'Azienda ed Ente del S.S.R. comunicare e diffondere le informazioni in merito alla possibilità da parte dei cittadini di fruire delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione anche in regime libero professionale.
5. Per evidenziare le richieste di indagini o consulenze relative a degenti solventi, dette informazioni dovranno recare la dicitura "prestazione libero-professionale" che comparirà anche sul frontespizio della cartella clinica.

Articolo 5

Limiti e condizioni

1. Non sono erogabili in regime libero-professionale:
 - le prestazioni rese dal Pronto Soccorso, ivi comprese quelle rese a utenti in osservazione breve e quelle assoggettate al pagamento del ticket sanitario in quanto non urgenti.
 - le prestazioni richieste d'urgenza dai medici di famiglia su ricettario nazionale;
 - le prestazioni erogate nelle Unità di Terapia Intensiva (Rianimazione - Unità Coronarica – Centro Grandi Ustionati). 2.L'espletamento da parte del Dirigente medico/ sanitario optante per l'attività libero-professionale, delle funzioni a lui attribuite è subordinato alla piena funzionalità della struttura di appartenenza, tale da garantire un volume di attività nella sfera di attività libero-professionale correttamente proporzionata a quella istituzionale corrispondente e che non deve in ogni caso contrastare con i fini istituzionali e gli interessi dell'Azienda.
3. Fermo restando il principio che la L.P. viene espletata al di fuori dell'orario di servizio e fatte salve le necessità istituzionali, si specifica che non può comunque essere prestata in:
 - a) malattia ed infortunio
 - b) congedi straordinari
 - c) guardia attiva e pronta disponibilità
 - d) aspettative, permessi sindacali
 - e) durante l'attività prestata in straordinario
 - f) sciopero
 - g) congedo ordinario
 - h) congedo ordinario aggiuntivo
 - i) sospensione dal servizio
 - j) congedo ex art. 4 legge 104/1992

- k) tutela della maternità e paternità
- l) articolazione impegno orario ridotto (part time)
 - 4. Nel corso di attività libero-professionali non possono essere utilizzati i ricettari del S.S.N.
 - 5. Non sono erogabili le prestazioni che per condizioni oggettive, strutturali o per organizzazione di supporto necessario, risultino economicamente svantaggiose per l'Azienda.

Articolo 6

Modalità di presentazione delle istanze e delle relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività l.p.

1. Il Dirigente medico/sanitario che opta per l'esercizio della L.P. presenta all'ufficio competente dell'Azienda ed Ente del S.S.R. di appartenenza apposita richiesta dichiarando normalmente:

- a) la disciplina oggetto dell'attività;
- b) le tipologie di prestazioni erogabili e le relative tariffe proposte nel rispetto dei vincoli ordinistici;
- c) la sede o le sedi in cui intende espletare l'attività (per l'attività non di ricovero in numero non superiore a quello attuale);
- d) l'uso di attrezzature proprie e/o dell'Azienda o Ente;
- e) giorni e orari proposti;
- f) l'eventuale utilizzo del personale di supporto.

2. Per quanto concerne l'autorizzazione relativa all'espletamento, in regime transitorio, dell'attività in strutture esterne pubbliche e/o private appositamente convenzionate e/o studi privati le dichiarazioni dovranno essere coerenti con i contenuti delle stesse convenzioni e comunque rispondere ai punti a,b,c,e.

3. L'autorizzazione ad esercitare la libera professione viene rilasciata dal Direttore Generale.

Articolo 7

Criteri e modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale

1. L'attività libero professionale:

- a) non deve essere in contrasto con i compiti di istituto o con gli interessi dell'Azienda ed Ente del S.S.R.;
- b) si svolge, per ciascun dirigente, al di fuori dell'orario di servizio dovuto e non può comportare, per il personale medesimo un impegno superiore al 100% dell'orario di servizio effettivo contrattualmente dovuto;
- c) è autorizzata tenuto conto delle proposte in ordine ai calendari di accesso alle modalità di utilizzazione delle attrezzature o fruibilità di spazi, fatti salvi criteri di equità di accesso da parte delle varie équipes e professionisti, in rapporto alla effettiva richiesta di prestazione in l.p.;
- d) è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore generale, con

il parere favorevole del Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, della Commissione paritetica dei Sanitari, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa;

- e) Non può comportare per i dirigenti delle strutture un volume di attività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali.

Articolo 8

Verifiche e monitoraggio organizzativo

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Liguria, le Aziende ed Enti del S.S.R. assicurano il rispetto dei tempi medi fissati dagli specifici provvedimenti regionali; attivano meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garantiscono, ai sensi dell'art.1, comma 4 lett. d) e g) della legge .3.8.2007 N°120, il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza dell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.

Articolo 9

Tipologie di attività libero-professionali

1. L'attività libero-professionale, può svolgersi, individualmente o in équipe, nelle seguenti forme:
- a) Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale: le visite (compresi consulenze e consulti);
 - b) Per quanto riguarda l'attività di ricovero: le prestazioni rese in regime di ricovero ordinario e a ciclo diurno;
 - c) attività domiciliare;
 - d) altre forme di attività specificatamente individuate con i Dirigenti medici/sanitari interessati.

Articolo 10

Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni in regime ambulatoriale e quelle delle prestazioni in regime di ricovero comprendono il compenso per l'attività professionale espletata dal personale dirigente e dal personale di supporto compresa la percentuale a favore dell'Azienda/Ente. Ad esse vanno aggiunte le somme dovute per eventuali consulenze di specialisti esterni all'équipe, scelti dal cliente o dal suo legale rappresentante.

2. Le tariffe non possono comunque essere inferiori a quanto previsto a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Laura Traverso)

07/12/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

3. Le tariffe devono garantire l'integrale rimborso della spesa diretta ed indiretta mediamente sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni indicate, tenendo conto del numero totale delle medesime, dei costi dei materiali consumati e delle apparecchiature utilizzate, nonché dei costi degli altri fattori di produzione, di quelli di funzionamento e delle imposte.

4. Al fine di garantire un sistema di attività libero professionale competitivo e favorevole sia per il cittadino utente, sia per le Aziende/Enti nonché per il dirigente medico/sanitario, la quota percentuale a favore della Azienda/Ente è condivisa nei limiti previsti dalla vigente normativa contrattuale, con le Organizzazioni Sindacali interessate nonché con la Commissione paritetica aziendale, tenendo conto degli effettivi costi/ricavi, degli investimenti effettuati ad hoc e delle quote di ammortamento delle attrezzature.

5. Le tariffe sono proposte dal dirigente medico/sanitario sulla base dei vincoli ordinistici e pertanto sono sottoposte all'approvazione della Azienda/Ente secondo i principi e le procedure sopra definite.

6. Ai sensi dell'art. 3 c. 6 della Legge n° 724 del 23/12/1994 e successive modificazioni ed integrazioni l'attività intramoenia deve determinare una situazione di pareggio tra le entrate e le uscite..

Art. 11

Modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari e prestazioni occasionali

1. Le attività di consulenza e consulto possono essere rese dai professionisti che hanno scelto il rapporto di lavoro esclusivo:

- all'interno dell'Azienda o Ente, a favore di utenti assistiti in regime di attività I.p.
- all'esterno ai sensi della vigente normativa contrattuale.

2. I dirigenti medici/sanitari, dietro formale richiesta, possono effettuare:

- a) visite presso il domicilio del paziente, inteso come luogo di temporanea permanenza quali: abitazioni private, case di cura private e strutture assistenziali pubbliche o private non convenzionate/contrattualizzate (es. Case di riposo, Soggiorni);
- b) prestazioni ambulatoriali e/o chirurgiche rese eccezionalmente presso altre strutture sanitarie pubbliche o private non convenzionate/contrattualizzate Per dette strutture occorre preventiva specifica autorizzazione;
- c) Prestazioni ambulatoriali e/o chirurgiche rese presso altre strutture sanitarie pubbliche con le quali occorre stipulare idonea convenzione.

Articolo 12

Personale di supporto

1. E' definito personale di supporto il personale che, pur non appartenendo alla dirigenza medica/sanitaria, è chiamato a prestare attività per lo svolgimento dell'attività I.p..

2. Detto personale è distinto in: personale di supporto infermieristico, tecnico e della riabilitazione, del ruolo amministrativo, che partecipa, a vario titolo, fuori dell'orario di servizio, all'attività del personale medico/sanitario.
3. La partecipazione del personale di supporto è volontaria.
4. Il personale di supporto è responsabile della sua attività, tenuto conto delle disposizioni ricevute dal personale medico/sanitario titolare della prestazione.

Articolo 13

Responsabilità professionale e correlata copertura assicurativa

1. La responsabilità civile per danni a persone causati dal personale dirigente medico/sanitario e personale di supporto occorsi in Aziende/Enti è posta a carico della struttura di appartenenza, conformemente alla disciplina contrattualmente prevista.

Detta copertura assicurativa quindi è estesa all'attività libero professionale espletata presso:

- i locali dell'Azienda /Ente
- gli studi privati
- le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate per la L.P.

2. Il dirigente medico/sanitario nello svolgimento della libera professione intramuraria si avvarrà della copertura assicurativa derivante dall'apposita polizza stipulata dall'Azienda/Ente per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività intramoenia, comprensiva della copertura per le ipotesi di colpa grave, nei termini e con i limiti previsti dalla legge, fermo restando che ogni Azienda/Ente determina le modalità di addebito della quota a ciascun dirigente medico/sanitario, nel rispetto di quanto disciplinato dal vigente CCNL di appartenenza.

In ogni caso la copertura assicurativa aziendale non copre i rischi relativi a fatti e/o atti riconducibili alla proprietà e/o conduzione dello studio, delle apparecchiature e delle strumentazioni di proprietà di terzi (soggetti diversi dall'Azienda/Ente di appartenenza) utilizzate per l'esecuzione delle prestazioni in convenzione la cui copertura assicurativa rimane a carico del terzo proprietario.

3. Il dirigente medico/sanitario che svolge attività libero professionale non potrà fare carico all'Azienda/Ente degli infortuni sul lavoro che dovessero occorrergli in spazi diversi da quelli aziendali; invece per il personale di supporto la copertura per i rischi da infortunio professionale è garantita dall'INAIL .

Articolo 14

Criteri di gestione del fondo di perequazione (retribuzione di risultato)

1. Per quanto concerne il riparto delle quote in oggetto, si rinvia ad appositi accordi nelle singole Aziende /Enti da concordare su proposta della Commissione paritetica aziendale.

2. Per ciascun anno, tenuto conto delle relative disponibilità, secondo il CCNL vigente, viene contrattata con le Organizzazioni sindacali interessate, la relativa applicazione dell'istituto in oggetto, con particolare riferimento alle discipline mediche e veterinarie individuate in sede di contrattazione integrativa nonché le relative metodologie di definizione delle singole quote da attribuirsi ai dirigenti coinvolti.

3. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti medici/sanitari che espletano l'attività l.p.

Articolo 15
Sospensione dell'attività libero professionale

1. La Direzione Generale, su proposta del Direttore Sanitario, può ridurre o sospendere in via transitoria l'espletamento della libera professione per motivate esigenze d'ordine epidemiologico e di comprovata emergenza.

Articolo 16
Modalità di esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e veterinari del dipartimento di prevenzione

1. L'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Per la sua particolarità, può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell'utente, sia di prestazioni richieste da parte dell'Azienda/Ente, ad integrazione delle attività istituzionali. In ambedue le tipologie, l'attività libero professionale può essere resa sia in forma individuale che in forma d'equipe anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico e amministrativo del comparto.

2. L'attività libero professionale deve essere compatibile con l'etica e la deontologia professionale rispetto al ruolo istituzionale svolto. Essa non può essere erogata individualmente a quei soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali i dirigenti medici/sanitari dell'Azienda /Ente svolgono funzioni di vigilanza, controllo o ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun dirigente l'incompatibilità viene accertata individualmente, su proposta della Commissione aziendale di cui al punto 6 delle linee guida, dal Direttore Generale dell'Azienda.

3. La libera professione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda /Ente, in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio presso allevamenti di animali da reddito o animali da affezione per quanto concerne l'assistenza zoiatrica da parte dei Medici Veterinari; o presso le fabbriche per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela della salute dei lavoratori da parte dei medici competenti ovvero presso le scuole guida ai fini della certificazione dell'idoneità alla guida da parte dei medici certificatori) con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15-quinques, comma 2, lett. D), del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, purché lo svolgimento di tali prestazioni individuali non sia incompatibile con la specifica funzione istituzionale svolta e garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

4. Le suddette tipologie non devono comportare per ciascun dipendente un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, né un impegno superiore al 100% dell'orario di servizio effettivo contrattualmente dovuto.

5. L'attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o può essere autorizzata dal Direttore Generale, con le procedure previste nell'art. 5 c.4, dell'atto di indirizzo e coordinamento nazionale (DPCM 27.03.2000), in una disciplina equipollente, purché l'interessato

sia in possesso della relativa specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Il Direttore Generale può, altresì, autorizzare con la stessa procedura, l'espletamento dell'attività libero professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza se l'interessato è in possesso dei titoli stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento della medesima (ad es. per il medico competente quelli indicati nell'art. 2 c. 1, lett. D) del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni) o, al di fuori della predetta ipotesi, di una documentata esperienza di almeno cinque anni nella tipologia di attività richiesta.

6. Le tariffe da applicare saranno determinate dall'Azienda/Ente.

7. L'attività libero – professionale dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione può essere svolta anche in équipe. Il Responsabile dell'équipe è il dirigente individuato dall'utente per ottenere la prestazione richiesta. Il predetto dirigente procederà, in accordo con il Responsabile del Servizio, all'individuazione degli altri componenti che faranno parte dell'équipe di libera professione.

8. Per ciascun dirigente l'incompatibilità viene accertata individualmente, su proposta della Commissione aziendale di cui al punto 6 delle linee guida regionali, dal Direttore Generale dell'Azienda.

Articolo 17

Altre forme di attività libero-professionali intramurarie

1. Potranno inoltre essere individuate, su indicazione dei Dirigenti medici/sanitari interessati, ulteriori forme di attività professionali, non rientranti tra quelle di cui ai precedenti articoli. Nel rispetto della normativa di settore e dei CCNL in vigore è lasciata all'autonomia aziendale la disciplina di dette ulteriori forme di attività libero professionale.

Articolo 18

Norma finale

1. Il presente regolamento è uno schema tipo di valenza regionale e si applica a tutte le Aziende/Enti, fino a quando saranno stati creati spazi separati e distinti atti ad eseguire la libera professione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D.M. 28/02/1997 e recessive integrazioni ed alla L.23/12/1998 n°448, nonché al D.Lgs. 19/06/1999 n° 229, come integrate e/o modificate dalla L 3.8.2007 n°120 e dalla LR n°41 del 7.12.2006.

FINE TESTO